

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

229° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	17
10 ^a - Industria	»	19

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1995

182^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI propone un parere favorevole, pur rilevando che il decreto è ormai in scadenza e che viene reiterato da oltre due anni.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il sottosegretario GERELLI fornisce chiarimenti sulle questioni insorte relativamente all'articolo 17, e sulla possibile interferenza con il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria: egli esclude qualsiasi sovrapposizione normativa sia dal punto di vista sostanziale che temporale, mentre assicura l'impegno del Governo a rivedere la disciplina dei commi 2 e 3 dell'articolo 17, secondo l'eventuale, conforme indicazione del Parlamento.

La relatrice BRICCARELLO prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e conferma la sua proposta di parere favorevole.

Il senatore GUERZONI, viceversa, rinnova la propria perplessità sulla omogeneità dell'articolo 17 all'insieme del provvedimento d'urgenza.

Il senatore FIEROTTI rimane del pari alquanto critico sia sulla questione dell'articolo 17, che a suo avviso non risulta chiarita dalla dichiarazione del sottosegretario Gerelli, sia sull'eterogeneità del decreto-legge. Conferma, pertanto, il suo proposito di astensione.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di un'ulteriore riflessione e ritiene preferibile pronunciare il parere in una seduta da convocare per le ore 15,30.

La relatrice BRICCARELLO considera matura la discussione per una deliberazione immediata, ma si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Si conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta da convocare per le ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2162) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre e rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore GUERZONI dà conto del parere sugli emendamenti reso dalla Commissione bilancio.

Il presidente CORASANITI considera superfluo l'emendamento 1.1 del Governo al disegno di legge di conversione: osserva, infatti, che secondo la prassi consolidata, l'effetto del diniego parziale di sussistenza dei presupposti costituzionali non opera *ex tunc*, come nel caso di diniego totale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata per le ore 15,30, per il seguito della trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno già diramato per le sedute già convocate.

La seduta termina alle ore 10.

183^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CORASANTI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2162) Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana. Si conviene di procedere all'esame innanzitutto degli emendamenti che hanno ricevuto una valutazione favorevole da parte della 5^a Commissione.

Sull'emendamento 1.1 al testo del decreto-legge il ministro FRATTINI dichiara di condividere le finalità della norma, ma di ritenere insufficiente il termine del 31 dicembre 1995. Suggerisce a questo proposito una diversa formulazione per cui la disposizione stessa si applichi fino al termine di completamento delle procedure concorsuali.

Il relatore GUERZONI, nel fare proprio l'emendamento, si dice favorevole alla nuova formulazione proposta dal Ministro, con riserva di precisare il termine stesso nel corso dell'esame in Assemblea. Presenta a tale proposito il subemendamento 1.1/1, che viene accolto e così l'emendamento 1.1 nel testo modificato.

All'emendamento 2.1 il Governo si dichiara contrario, pur essendo favorevole ad una nuova configurazione della figura del Commissario, incarico da conferire *de iure condendo* ai soli funzionari della Presidenza del Consiglio. Allo stato comunque l'emendamento è prematuro.

Il relatore GUERZONI, facendo proprio l'emendamento stesso, si esprime invece in senso favorevole.

Dopo gli annunci di voto del senatore PASQUINO, contrario, e dei senatori FIEROTTI e BRICCARELLO, i quali si astengono, posto ai voti, l'emendamento 2.1 non è accolto.

Sull'emendamento 2.0.2 il RELATORE si esprime in senso favorevole. Il ministro FRATTINI manifesta invece la propria preoccupazione per il proliferare dei comandi tra il personale della Presidenza del Con-

siglio. Il suo parere è quindi contrario al comma 1, mentre riguardo al comma 2 egli si rimette alla Commissione. Il relatore GUERZONI, pur ribadendo il proprio avviso favorevole sull'intero emendamento, si dice disponibile ad accedere alle considerazioni del Ministro. Presenta quindi al comma 1 il subemendamento 2.0.2/1, il quale, posto in votazione non è accolto. L'emendamento 2.0.2 è quindi votato per parti separate: non è accolto il comma 1, mentre è approvato il comma 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti sui quali il parere della 5ª Commissione è contrario, ma non in base all'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 2.0.10, di tenore identico agli altri 2.0.11 e 2.0.13, il ministro FRATTINI esprime varie perplessità in quanto la norma si risolve in una sanatoria *ope legis* nei confronti di personale non inquadrato. In conseguenza dell'approvazione della disposizione si verrebbe inoltre a ridurre eccessivamente il personale comandato che assicura una certa elasticità, nell'ambito della Presidenza, in caso di cambiamento della compagine governativa.

Il relatore GUERZONI, facendo proprio l'emendamento 2.0.10, si rimette alla Commissione, pur facendo rilevare l'opportunità di una misura idonea a eliminare un ampio contenzioso. Sull'emendamento si esprime in senso contrario il senatore PASQUINO. La senatrice BRIC-CARELLO giustifica ulteriormente le esigenze che stanno alla base dell'emendamento, non giudicando del tutto persuasive le ragioni addotte dal Ministro. Contrari si dichiarano il senatore CONTESTABILE e la senatrice BEDONI. Il senatore DIANA fa a sua volta presente che si tratta pur sempre di un personale riconosciuto idoneo all'inquadramento e che comunque è in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Il senatore FERRARI Karl chiede di conoscere se l'emendamento si riferisca a situazioni per le quali siano già intervenute decisioni giurisdizionali.

Il ministro FRATTINI informa che non tutto il personale interessato ha presentato ricorso al giudice amministrativo e che comunque le decisioni non sono state sempre favorevoli ai ricorrenti. In base ad accordi sindacali intervenuti, è pacifico inoltre che i relativi comandi saranno rinnovati alla scadenza e che, a seguito dell'eventuale accoglimento dei ricorsi, non sorgeranno difficoltà nelle operazioni di inquadramento.

Il relatore GUERZONI osserva che, in base alle considerazioni del Ministro, emerge che in ogni caso al Governo viene a mancare l'auspicata elasticità nell'organizzazione del personale della Presidenza. Il suo timore è che, dall'accoglimento dei ricorsi, si determini un incremento del personale stesso, mentre la soluzione prospettata nell'emendamento potrebbe rivelarsi la più opportuna.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.10 non è accolto. Rimane pertanto assorbita la votazione degli analoghi emendamenti 2.0.11 e 2.0.13.

Il relatore GUERZONI fa presente che gli emendamenti 2.0.1, 2.0.3, 2.0.8, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9 e 2.0.12 vertono sulla stessa questione e

sono per buona parte analoghi, fatta salva la diversa modalità di copertura. Tutte queste proposte hanno ricevuto il parere contrario della 5^a Commissione in riferimento all'articolo 81 della Costituzione e egli comunque si dichiara favorevole all'emendamento 2.0.8.

Il ministro FRATTINI, richiamata anch'egli la contrarietà del Tesoro per l'assenza di copertura degli emendamenti prima elencati, avverte che la norma riguarda un ridotto numero di personale e conferma il proprio avviso contrario.

La senatrice BRICCARELLO fa osservare che la copertura dell'emendamento 2.0.12 è assicurata dal minor esborso derivante dall'applicazione del comma 1 della stessa proposta.

Il senatore PASQUINO annuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.8 è accolto, rimangono pertanto assorbiti gli altri emendamenti vertenti sulla stessa materia.

Il senatore Karl FERRARI insiste quindi sulla votazione dell'emendamento 1.0.1.

Il senatore FIEROTTI, stante l'avvenuto inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede un rinvio dell'esame, segnalando a sua volta l'opportunità di riconsiderare l'emendamento 2.Tab.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2162

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1».

1.1

IL GOVERNO

al testo del decreto-legge

Art. 1.

All'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 1995, termine entro il quale dovranno essere completate le», con le altre: «Fino al termine di completamento delle».

1.1/1

GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 1995, termine entro il quale dovranno essere completate le procedure concorsuali per la copertura dei posti di

dirigente del ruolo di cui alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e nei casi in cui non siano presenti in sede dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla citata tabella C, può essere nominato componente della Commissione di controllo anche un funzionario con qualifica dirigenziale della tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, o di altra Amministrazione dello Stato.

2. I componenti della Commissione di controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, permangono nei ruoli delle rispettive amministrazioni e ad essi viene conferito l'incarico di componente della predetta Commissione.

3. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla tabella C allegata alla legge medesima. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e nei casi in cui nella sede commissariale non siano presenti dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla medesima tabella C, le funzioni vicarie possono essere assicurate dal dirigente con grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

1.1

FONTANINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso i Commissariati del Governo nei quali esistono carenze di organico, da verificare sulla base delle piante organiche dei Commissariati del Governo che verranno determinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla predetta data può chiedere, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, di essere inquadrato nella corrispondente qualifica dirigenziale o nelle corrispondenti qualifiche funzionali, entro il limite dei posti di cui alla Tabella C annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni».

1.3

GUERZONI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le ferrovie dello Stato, il servizio delle poste e delle telecomunicazioni e l'ENEL istituiscono nei capiluogo delle province di Trento

e di Bolzano direzioni o sedi regionali che di norma operano nelle regioni. Le direzioni e sedi di Trento e Bolzano hanno nei rispettivi territori anche la competenza per tutte le assunzioni e la gestione del personale.

2. È inoltre restituito l'ufficio militare di leva nella provincia di Bolzano».

1.0.1

FERRARI Karl, RIZ, DEGAUDENZ, BRATINA,
BOSO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 13, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è così sostituito:

“4. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio medesimo, tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri con la qualifica inferiore a dirigente generale”.

2. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 7 è così sostituito:

“7. La funzione di commissario del Governo, fermo restando quanto disposto dal comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività o incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici”.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano dal primo rinnovo delle Commissioni di controllo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.1

FONTANINI

Tabella A

Al comma 1, sostituire la tabella A allegata con la seguente:

«Tabella A – Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandanti e fuori ruolo	Esperti e consiglieri tempo parziale
Dirigente generale e qualifiche equiparate:			
Livello B	10 (*)		
Livello C	32 (**)	18	100
Dirigente	176	82	
TOTALE . . .	218	100	

(*) Di cui 8 riservati al personale dirigente la cui nomina sia stata deliberata dal Consiglio dei Ministri anteriormente al 1° ottobre 1995.

(**) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.Tab.1

MANCINO, DIANA, PALOMBI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, si applica anche al personale di cui all'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 400 del 1988».

2.2

BRICCARELLO, PERLINGIERI, DUJANY

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, si applica anche al personale di cui all'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 400 del 1988».

2.3

GUERZONI, VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data del 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1986, n. 730, che alla data del 1° gennaio 1989 risulta inquadrato nella 8^a qualifica funzionale transita nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, con decorrenza giuridica 1° gennaio 1990 ed economica 1° gennaio 1996.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad inquadrare nei ruoli dei commissariati del Governo il personale risultato idoneo al concorso per titoli ed esami di Direttore Amministrativo - IX qualifica funzionale - bandito con Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 1994.

4. La relativa spesa è imputata al capitolo 1013 dello stato di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.0.7

BALLESI, BRICCARIELLO

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La relativa spesa graverà sul pertinente capitolo dello stato di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.1

MAGLIOZZI

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La relativa spesa graverà sul pertinente capitolo dello Stato di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.3

MANCINO, DIANA

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. La relativa spesa è imputata al capitolo 1013 dello stato di previsione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.8

VILLONE, GUERZONI

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data del 1° gennaio 1987, rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del disposto di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.4

MANIS, FIEROTTI

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data del 1° gennaio 1987, rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della norma di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.5

MAGLIOZZI

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della norma di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.6

VILLONE

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione della norma di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.9

VILLONE, GUERZONI

«Art. 2-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3, all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data del 1° gennaio 1987, rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del disposto di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di 7 unità di pari qualifica del personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.0.12

BRICCARELLO

All'emendamento 2.0.2, al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato il comando», inserire le altre: «o il collocamento fuori ruolo».

2.0.2/1

GUERZONI

«Art. 2-bis.

1. In via transitoria, in attesa dell'espletamento delle procedure per la copertura delle vacanze organiche e comunque non oltre il termine perentorio del 30 giugno 1996, è autorizzato il comando di personale, proveniente da altre amministrazioni dello Stato, nel limite massimo della dotazione organica di ciascuna qualifica, dirigenziale e non, ottenuto sommando le dotazioni organiche di ruolo, fuori ruolo e comandati dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì autorizzata, entro il termine di cui al comma 1, a rideterminare le dotazioni organiche della predetta tabella C, in attuazione del disposto dell'articolo 39, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisponendo le piante organiche dei Commissariati del Governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia».

2.0.2

FONTANINI

«Art. 2-bis.

1. Il personale risultato idoneo all'inquadramento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non ha revocato la domanda di inquadramento e che non abbia trovato utile collocazione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per carenza organica può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli predetti con corrispondente riduzione di posti delle dotazioni di personale comandato e fuori ruolo, purchè risulti ancora in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.10

VILLONE

«Art. 2-bis.

1. Il personale risultato idoneo all'inquadramento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non ha revocato la domanda di inquadramento e che non abbia trovato utile collocazione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per carenza organica può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli predetti con corrispondente riduzione di posti delle dotazioni di personale comandato e fuori ruolo, purchè risulti ancora in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.11

DIANA

«Art. 2-bis.

1. Il personale risultato idoneo all'inquadramento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non ha revocato la domanda di inquadramento e che non abbia trovato utile collocazione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per carenza organica può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli predetti con corrispondente riduzione di posti delle dotazioni di personale comandato e fuori ruolo, purchè risulti ancora in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.13**BRICCARELLO**

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1995

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del presidente dell'Autorità portuale di Savona**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: Favorevole)
(L014 078, C08ª, 0012ª)

Il Presidente BOSCO, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto, professor Giuseppe Sciutto, sottopone alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori ARMANI, TERRACINI, GIURICKOVIC, DE CORATO, ANGELONI, RUSSO e SCIVOLETTO, nonchè il sottosegretario CHIMENTI.

Il senatore DE CORATO chiede un rinvio della votazione allo scopo di acquisire i *curricula* degli altri due candidati facenti parte della terna. Il presidente BOSCO fa presente al senatore De Corato che la sua richiesta non può essere accolta, in quanto, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento, la Commissione si può esprimere solo sul candidato proposto dal Governo. Al riguardo, il sottosegretario CHIMENTI fa presente che, ai sensi della legge n. 84 del 1994, il Governo è tenuto ad indicare alla Commissione un solo nominativo, dopo aver raggiunto su di esso l'intesa con la Regione interessata: tale procedura è stata rispettata scrupolosamente.

Dopo annunci di voto contrario dei senatori ARMANI e TERRACINI e di voto favorevole dei senatori RUSSO, GIURICKOVIC e SCIVOLETTO, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del presidente Bosco.

Partecipano alla votazione i senatori: ALÒ (in sostituzione della senatrice Fagni), ANGELONI, ARMANI, BACCARINI, BOSCO, CARPI-

NELLI, DE CORATO, DEMASI, FALOMI, GIBERTONI, GIURICKOVIC, LADU (in sostituzione del senatore Lauria), PEDRAZZINI, PONTONE (in sostituzione del senatore Ragno), RECCIA (in sostituzione del senatore Meduri), ROGNONI, RUSSO (in sostituzione del senatore Pellegrino), SCIVOLETTO, SELLITTI, SPISANI (in sostituzione del senatore Germanà), STANZANI GHEDINI e TERRACINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta del Presidente risulta approvata con 12 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astensione.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1995

239ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 15,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C10ª, 0050ª)

Il presidente CARPI ricorda che, in riferimento ai disegni di legge nn. 1773, 1858, 1892 e 1934 sulla riforma dell'ICE, i sindacati nazionali CGIL, CISL e UIL avevano chiesto di essere urgentemente ascoltati. Rammenta altresì che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, aveva già stabilito di acquisire il contributo del Ministro dell'industria e del commercio con l'estero, dell'amministratore straordinario dell'ICE, dei sindacati aziendali dell'Istituto, della Confindustria, della Confapi, delle organizzazioni artigiane e dell'Unioncamere. Propone quindi di ascoltare in sede informale i rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL.

Conviene unanime la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,35, viene ripresa alle ore 16,25).

Il presidente CARPI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone che il seguito dell'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno abbia luogo nella prima seduta della prossima settimana.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

